



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Giuseppe	Rini	Presidente rel. est.
dott.	Giulio	Corsini	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 187/2023 P.U., promosso

DA

Galifi Cristiana, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] per procura allegata al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso depositato il 18 settembre 2023, con cui Galifi Cristiana ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni *ex artt.* 268 e ss. CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27, comma 2, CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o



da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa [REDACTED] recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 2, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

considerato che la ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

rilevato che, a mente dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, la ricorrente può essere autorizzata a continuare ad utilizzare come abitazione, fino alla vendita, l'immobile di sua proprietà sito a [REDACTED] ove la stessa convive con il figlio minore, potendo trovare applicazione l'art. 147, comma 2, CCII in materia di liquidazione giudiziale, ai sensi del quale *"la casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione"*;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;



rilevato che, per il ruolo di liquidatore, non può essere confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] che non risulta iscritta nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, al quale il Tribunale deve attingere per la nomina dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (cfr., al riguardo, Trib. Torino, 11 maggio 2023, sent. nel proc. n. 157-1/2023);

ritenuto, pertanto, che va nominato un altro professionista, iscritto all'albo di cui sopra, per svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Galifi Cristiana, nata a Palermo il 27/05/1973 (cod. fisc. GLFCST73E67G273T);

NOMINA

giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;

NOMINA

liquidatore l'avv. Marcello Mancía (cod. fisc. MNCMCL80H21G273X), con studio a Palermo, via Giovanni Maurigi n. 11, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni della debitrice ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

alla debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene immobile di cui al punto successivo;



AUTORIZZA

la debitrice ad utilizzare come abitazione del proprio nucleo familiare l'immobile sito a [REDACTED] [REDACTED], fino alla vendita dello stesso;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 19 settembre 2023

IL PRESIDENTE EST.
dott. Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **dott. Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

